



COMUNE DI VILLA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il vigente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è integrato dai seguenti articoli:

Centri di telefonia in sede fissa ed internet point

Art. 43 - Oggetto e finalità

Sulla base dei criteri contenuti negli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e della normativa regionale in materia, si regola l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa ed internet point in locali aperti al pubblico e nei circoli privati, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire un servizio minimo all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

Art. 44 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- b) internet point il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
- c) cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da

realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;

- d) titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni e della licenza rilasciata dalla Questura;
- e) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

Nei centri di telefonia e/o internet point in sede fissa sono ammesse le sole attività di vendita di cui alla lettera c).

Art. 45 - Requisiti morali

L'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa ed internet point è assoggettato agli stessi requisiti morali di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 46 – Autorizzazione

La domanda di apertura o di trasferimento è subordinata a Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività.

La domanda deve essere presentata, corredata con i documenti ed istruita come indicato negli articoli 14, 15 del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

L'esame della DIA è subordinato, oltre al possesso dei requisiti morali, alla:

1. disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
2. indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal presentatore della DIA;
3. presentazione dell'autocertificazione attestante la rispondenza igienico-sanitaria dei locali, urbanistica delle superfici e di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;

4. presentazione della copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della licenza della Questura.

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della DIA da Parte dell'Ufficio Protocollo del Comune ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una autorizzazione rilasciata a tempo indeterminato avente validità esclusivamente in relazione all'uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza localizzativi urbanistica prevista dall'allegato di pianificazione.

Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio comunale incaricato, ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla CCIAA territorialmente competente, corredati delle informazioni necessarie alla corretta tenuta dell'apposito registro di cui alla legge regionale.

Art. 47 - Orari

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa e/o internet point sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti dalle ore sette alle ore ventidue non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore.

I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana osservando la chiusura di una giornata di riposo settimanale..

In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

Il presente articolo non si applica ai servizi di internet point attivati all'interno degli esercizi di somministrazione

Art. 48 - Modalità per l'esercizio delle attività

Ai sensi della Legge n. 155/2005, chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore. Copia della richiesta in oggetto, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, deve essere fornita al competente Ufficio Comunale, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 46. La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di attività commerciali.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio Comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione. La DIA conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto delle disposizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

All'interno dei locali, adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari. E' consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

I centri di telefonia fissa uniti o disgiunti dal servizio di internet point possono essere attivati soltanto in osservanza alla pianificazione allegato del presente regolamento.

I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa pianificazione.

Art. 49 - Requisiti tecnico-strutturali ed igienico sanitari dei locali

L' esercizio della attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- 1) i locali dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
- 2) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;

- 3) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- 4) nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.
- 5) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- 6) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- 7) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme UNI per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- 8) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;
- 9) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- 10) un servizio igienico riservato al pubblico nel locale, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- 11) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- 12) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente.

art. 50 - Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività

L'autorizzazione è revocata o sospesa per le stesse motivazioni e con le stesse procedure indicate per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e riportate nel regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 51 – Sanzioni

La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella riportata nel regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande con le seguenti integrazioni:

Chiunque eserciti la cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta l'autorizzazione di servizio di telefonia fissa, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente integrazione al regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

Art. 52 – Esercizi esistenti

Il titolari dei centri di telefonia fissa ed internet point già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico - sanitaria previste dal presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli esercizi esistenti, con eccezione delle disposizioni di adeguamento dell'area a parcheggio che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.



COMUNE DI VILLA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Aggiornamento allegato L) di pianificazione

Ferma ogni parte dispositiva dell'allegato L) del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, la parte afferente i parametri di localizzazione e le motivazioni per zone d'insediamento è così aggiornata:

Parametri di localizzazione per aree d'insediamento

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione il territorio è ripartito nelle seguenti aree d'insediamento la cui osservanza è tassativa per l'applicazione dei parametri di sviluppo e l'esercizio dell'attività in questione, pertanto il trasferimento nell'ambito delle diverse aree d'insediamento è soggetto alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre il trasferimento nell'ambito della stessa area d'insediamento è soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 22 del predetto regolamento. In quest'ultimo caso permane l'obbligo dell'adeguamento alla dotazione dei parcheggi e altre disposizioni come se si trattasse di apertura di un nuovo esercizio.

Le disposizioni previste in ogni singola area d'insediamento, sono da valersi anche per l'attivazione di circoli privati e centri di telefonia fissa. Per le altre attività di somministrazione, di cui all'articolo 36 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione, le disposizioni sono da valersi per la parte ad esse applicabile.

Per una corretta determinazione dei parametri di localizzazione, si rileva la potenziale offerta che gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande già danno nell'ambito delle aree d'insediamento come urbanisticamente indicate nella seguente documentazione di localizzazione:

ZONA A - Aree di antica formazione

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro
5	+ 2	7

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **A1** - architetture d'interesse storico, artistico e ambientale;
- **A2** - nuclei di antica formazione soggetti a piani particolareggiati o a singoli piani di recupero;
- **A3** - nuclei di antica formazione con prescrizione per interventi sugli edifici e spazi aperti;
- **A4** - giardini e poderi privati di interesse ambientale da tutelare

Nella zona d'insediamento **A** si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. E' consentita l'attivazione di altri 2 esercizi somministrazione di alimenti e bevande con trasferimenti in entrata o nuova attivazione solamente nelle aree urbanisticamente individuate come località Rigurida e Pertuso.
2. Sono concessi trasferimenti nell'ambito della stessa zona d'insediamento solo in negoziazione di un piano integrato di recupero e comunque nel rispetto del parametro massimo di zona.
3. A tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in zone diverse contermini.
4. Le aree disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
5. Data la particolare caratteristica residenziale della zona, non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione.
6. Sono concedibili aree pubbliche esterne agli esercizi da adibire a somministrazione previa valutazione dell'Amministrazione Comunale secondo criteri di rispetto dei luoghi di culto, in ambiti residenziali e comunque valutati e ritenuti tali dall'amministrazione.

7. Gli esercizi insediati nella presente zona non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi.
8. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.
9. Non sono concesse autorizzazioni di somministrazioni alimenti e bevande a circoli privati.
10. Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata con conseguente alterazione dell'equilibrio commerciale ed a garanzia della quiete residenziale dell'area, nelle presenti aree non sono attivabili centri di telefonia fissa e/o internet point. Il solo servizio di internet point è attivabile presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

ZONA B - Aree residenziali

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro
6	+ 1	7

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **B1** Residenza con impianto urbanistico consolidato;
- **B2** Residenza con impianto urbanistico e assetto tipologico confermato;
- **B3** Residenza con assetto tipologico definito
- **B4** Residenza con impianto urbanistico pianificato realizzato, in fase di attuazione;
- **B5** Residenza ad uso turistico

Nella zona d'insediamento **B** si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. E' consentita l'attivazione di un nuovo esercizio solo mediante negoziazione con l'amministrazione comunale e da collocarsi in esecuzione di un piano attuativo nelle zone B4 o B5. Detta autorizzazione negoziata non è trasferibile altrove.

2. I trasferimenti in entrata sono soggetti alla preventiva autorizzazione e comunque nel rispetto del parametro massimo di zona.
3. A tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se collocato in zona diversa e contermini.
4. Le aree disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'esercizio. Non è ammessa alcuna possibilità di monetizzazione delle aree a parcheggio richieste.
5. Data la particolare caratteristica residenziale della zona, non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione.
6. Sono concedibili aree pubbliche esterne agli esercizi da adibire a somministrazione previa valutazione dell'Amministrazione Comunale secondo criteri di rispetto dei luoghi di culto, in ambiti residenziali e comunque valutati e ritenuti tali dall'amministrazione.
7. Gli esercizi insediati nella presente zona non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione.
8. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.
9. Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata con conseguente alterazione dell'equilibrio commerciale ed a garanzia della quiete residenziale dell'area, non sono attivabili centri di telefonia fissa e/o internet point. Il solo servizio di internet point è attivabile presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

ZONA C - Aree residenziali di nuovo impianto urbanistico

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro
0	=	Inglobato zona B

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **C1** Residenza con nuovo impianto urbanistico soggetto a pianificazione attuativa (PL);
- **C2** Residenza con nuovo impianto urbanistico PEEP.

Nella zona d'insediamento **C**, squisitamente residenziale e realizzabile mediante nuovi impianti urbanistici, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. Il parametro di zona è inglobato nella parametro della zona **B** con la quale concorre.
2. Non è consentita l'attivazione di alcun esercizio se non mediante negoziazione di un piano attuativo nella zona C1. Detta autorizzazione negoziata non è trasferibile altrove. Nella zona C2 non sono attivabili esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
3. I trasferimenti in entrata sono soggetti alla preventiva autorizzazione negoziata con l'amministrazione comunale e comunque nel rispetto del parametro massimo di zona previsto al punto 1.
4. Si applicano le stesse disposizioni previste per la zona **B** dal punto 3 al punto 9.

ZONA D - Aree produttive industriali e artigianali

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro
2	+ 2	4

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **D1** Attività produttive industriali ed artigianali con impianto urbanistico confermato;
- **D2** Attività produttive industriali ed artigianali con impianto urbanistico rinnovato;
- **D4** Attività produttive industriali ed artigianali con promiscue con possibilità di rideterminazione residenziale.

Nella zona d'insediamento **D**, squisitamente produttiva, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. E' consentita l'attivazione di altri esercizi, ed il trasferimento in entrata, nel limite del parametro di localizzazione.
2. Sono concessi trasferimenti nell'ambito della stessa zona senza alcuna limitazione.
3. L'insediamento di un esercizio nella zona D4 è attivabile in osservanza del parametro numerico di zona e dietro negoziazione del piano attuativo d'intervento.
4. A tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in zone diverse contermini.
5. Le aree disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione senza possibilità di monetizzazione.
6. Gli esercizi insediati nella presente zona possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi previa dimostrazione dell'avvenuto adeguamento della dotazione a parcheggi come indicato al punto 4.
7. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.
8. In questo ambito urbanistico non sono attivabili circoli privati, ma sono insediabili i centri servizio di telefonia fissa e/o internet point.
9. Data la particolare caratteristica prettamente produttiva della zona, non sono attivabili superfici esterne di somministrazione.

ZONA E - Aree per attività agricole

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro
0	+0	0

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **E1** Attività agricole;

- **E2** Attività agricole con vincolo di inedificabilità;
- **E3** Aree boschive.

Nella zona d'insediamento **E**, squisitamente agricola, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. Non è consentita l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nemmeno con trasferimenti in entrata, di circoli privati e centri di telefonia fissa e/o internet point.
2. E' concesso l'esercizio dell'attività di agriturismo nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
3. E' consentita l'eventuale trasformazione delle attività di agriturismo in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande a condizione di avvenuto adeguamento urbanistico edilizio dell'area e/o destinazione d'uso dell'immobile.

ZONA F - Aree per attrezzature e servizi d'uso pubblico

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro pubblico
1	+ 2	3 (riservato al Comune)

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **F1** Per attrezzature d'uso pubblico, per aree verdi di uso pubblico e sportivo, per aree miste verde-attrezzature, per attrezzature private di interesse collettivo, per aree sportive private di interesse collettivo.

Nella zona d'insediamento **F**, squisitamente finalizzata a soddisfare esigenze pubbliche, l'attivazione di esercizi di somministrazione è collegata alla pubblica necessità riscontrata dall'amministrazione comunale alla quale è lasciata la gestione del presente parametro che si pone in aggiunta a quello complessivo previsto per la complessività delle zone.

Non è consentita l'attivazione di circoli privati e centri di telefonia fissa e/o internet point.

ZONA G - Aree per attività commerciali e direzionali

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro numerico
0	+ 4	4

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **G1** Attività commerciali e direzionali con impianto urbanistico confermato;
- **G2** Attività commerciali e direzionali con impianto urbanistico rinnovato;

Nella zona d'insediamento **G**, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. E' consentita l'attivazione di altri esercizi, ed il trasferimento in entrata, nel limite del parametro.
2. Sono concessi trasferimenti nell'ambito della stessa zona senza alcuna limitazione.
3. L'insediamento di esercizi in zona **G2** sono attivabili in osservanza del parametro di zona e dietro negoziazione del piano attuativo d'intervento.
4. A tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in zone diverse contermini.
5. Le aree disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione senza possibilità di monetizzazione.
6. Gli esercizi insediati nella presente zona possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi previa dimostrazione dell'avvenuto adeguamento della dotazione a parcheggi come indicato al punto 4.
7. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.
8. Sono concedibili aree pubbliche esterne agli esercizi da adibire a

somministrazione previa valutazione dell'Amministrazione Comunale secondo criteri di rispetto dei luoghi di culto, in ambiti residenziali e comunque valutati e ritenuti tali dall'amministrazione.

9. Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area interessata con conseguente alterazione dell'equilibrio commerciale ed a garanzia della quiete pubblica, non sono attivabili centri di telefonia fissa e/o internet point.

ZONA R - Aree di pertinenza stradale o di salvaguardia ambientale

Esercizi esistenti	Variazione	Parametro numerico
Nessuno	A richiesta	In abbinamento a distributori di carburante

Nella presente zona d'insediamento rientrano le aree urbanisticamente indicate come:

- **R1** Aree di pertinenza delle sedi stradali, cimiteriali e degli impianti di trattamento ecologico;
- **R2** Aree di pertinenza ai corsi d'acqua;
- **R3** Aree di recupero ambientale;

Nella zona d'insediamento **R**, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. L'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i centri di telefonia fissa è ammessa solo ed esclusivamente lungo le fasce di rispetto stradale ed in complementarietà all'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Il rilascio delle prescritte autorizzazioni è negoziato, in fase di rilascio del permesso di costruire il nuovo impianto di distribuzione carburanti, unitamente alle altre attività autorizzabili sull'area.
3. L'attività autorizzata non può essere disgiunta dall'impianto di distribuzione di carburanti, pertanto non è trasferibile altrove.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione è limitato all'orario di apertura del distributore di carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze, pertanto il servizio self-service non si configura come apertura del distributore.

-
5. L'area disponibile per l'impianto di distribuzione dovrà comunque garantire un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione.
 6. Non è autorizzabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio.
 7. Gli esercizi insediati nella presente zona non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere h), i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi.
 8. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme igieniche-sanitarie e dei requisiti di sorvegliabilità. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.